COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.10.2024
COM(2024) 485 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato congiunto di monitoraggio e riesame nell'ambito dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell'Unione europea per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato congiunto di monitoraggio e riesame e le procedure operative per l'arbitrato

DECISIONE N. .....

del JMRC sull'adozione del regolamento interno del JMRC di cui all'articolo 20 dell'accordo tra l'UE e la Guyana

Il JMRC,

visto l'accordo tra l'UE e la Guyana, firmato a Montreal (Canada) il 15 dicembre 2022 ed entrato in vigore il 1º giugno 2023, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1. Il JMRC adotta il proprio regolamento interno ed esercita le proprie funzioni quali descritte nell'allegato X dell'accordo.
2. A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il regolamento interno deve essere adottato per consenso delle parti.
3. Il regolamento interno è vincolante per le parti.

DECIDE:

1. Il regolamento interno del JMRC è stabilito come indicato nell'allegato della presente decisione.

2. La presente decisione entra in vigore il …

Fatto a …

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL JMRC

Articolo 1

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. Il JMRC è composto da rappresentanti delle parti a livello ministeriale e/o di alti funzionari.
2. La rappresentanza dell'UE presso il JMRC è guidata dal capo della delegazione dell'Unione europea in Guyana (o dal responsabile per la Guyana) e comprende rappresentanti della Commissione europea fino a un massimo di 10.
3. La rappresentanza della Guyana presso il JMRC è guidata dal ministro delle Risorse naturali e comprende il commissario per le foreste e funzionari del ministero delle Risorse naturali, del ministero delle Finanze, del ministero del Commercio, del ministero del Lavoro, del ministero degli Affari degli amerindi, di altri ministeri o agenzie governative, a seconda delle necessità, e della commissione forestale, fino a un massimo di 10 rappresentanti.
4. Ciascuna parte notifica per iscritto al segretariato (conformemente all'articolo 7) i nomi, i recapiti e le funzioni dei suoi rappresentanti presso il JMRC. Si ritiene che i rappresentanti abbiano l'autorizzazione di rappresentare la rispettiva parte fino alla data in cui questa avrà notificato al segretariato un nuovo rappresentante.

Articolo 2

Presidenza

Il JMRC è presieduto congiuntamente dal ministro delle Risorse naturali per conto della Guyana e dal capo della delegazione dell'Unione europea in Guyana (o dal responsabile per la Guyana) per conto dell'UE. Ciascun presidente può farsi rappresentare da una persona designata a tal fine. Il rappresentante esercita tutti i diritti del rispettivo presidente.

Articolo 3

Osservatori dei portatori di interessi

1. I portatori di interessi nazionali della Guyana provenienti dalla società civile, dalle ONG locali e internazionali, dal settore privato e dalle popolazioni indigene, di seguito denominati "osservatori dei portatori di interessi", sono invitati a partecipare in qualità di osservatori alle

riunioni del JMRC e del comitato tecnico del JMRC, fatta eccezione per le sessioni che i presidenti ritengono riservate solo ai rappresentanti delle parti.

2. Il segretariato invita le organizzazioni nazionali dei portatori di interessi della società civile, delle ONG locali e internazionali, del settore privato e delle popolazioni indigene a nominare/eleggere, conformemente alle rispettive procedure, i propri osservatori e supplenti presso il JMRC e presso il comitato tecnico del JMRC per un periodo di due anni, come segue:

   - società civile e organizzazioni non governative (ONG) attive nel settore forestale o ambientale: due (2) osservatori;
   - organizzazioni delle popolazioni indigene: due (2) osservatori;
   - settore privato: due (2) osservatori.

3. Le organizzazioni dei portatori di interessi comunicano per iscritto al segretariato i nomi, l'organizzazione e i recapiti dei loro osservatori designati/eletti, nonché dei loro supplenti presso il segretariato. I portatori di interessi condivideranno inoltre la procedura di selezione degli osservatori con il segretariato.

4. Gli osservatori dei portatori di interessi possono presentare al segretariato documenti relativi a punti specifici all'ordine del giorno al più tardi 7 giorni di calendario prima della riunione del JMRC. Se il segretariato conferma la rilevanza e il valore aggiunto dei documenti presentati, vi appone la menzione "Per informazione" e li trasmette ai rappresentanti delle parti.

5. Gli osservatori non hanno diritto di voto e non svolgono alcun ruolo decisionale in merito alle decisioni e alle raccomandazioni che devono essere adottate dal JMRC o da uno dei suoi organi.

Articolo 4

Comitato tecnico del JMRC

1. Nell'esercizio delle sue funzioni il JMRC è assistito da un comitato composto da rappresentanti delle parti a livello ufficiale, di seguito denominato "comitato tecnico del JMRC".

2. Il comitato tecnico del JMRC, in appresso denominato "comitato tecnico", prepara le riunioni e le deliberazioni del JMRC, attua, se del caso, le decisioni del JMRC e assicura in generale la continuità del JMRC e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina le questioni che gli sono sottoposte dal JMRC ed eventuali altre questioni emerse nel corso dell'applicazione quotidiana dell'accordo.

3. Il comitato tecnico è presieduto congiuntamente dal capo della cooperazione della delegazione dell'Unione europea in Guyana (o dal responsabile della Guyana) e dal commissario per le foreste o dai rispettivi supplenti.

4. I rappresentanti dell'UE presso il comitato tecnico sono funzionari della delegazione dell'Unione europea in Guyana e della Commissione europea.
5. I rappresentanti della Guyana presso il comitato tecnico sono funzionari:
   - del ministero delle Risorse naturali
   - del ministero delle Finanze
   - della commissione forestale della Guyana (*Guyana Forestry Commission*,"GFC") o
   - di qualsiasi altro ministero o organismo competente per l'attuazione dell'accordo
6. Il comitato tecnico si riunisce periodicamente e almeno prima di ogni riunione del JMRC.
7. Nel caso in cui il comitato tecnico si riunisca indipendentemente da una riunione del JMRC, il facilitatore redige un verbale congiunto che sintetizza le discussioni e che viene firmato dai presidenti. Il segretariato trasmette detto verbale ai presidenti del JMRC.
8. Il segretariato del JMRC fornisce sostegno amministrativo al comitato tecnico.
9. Il presente regolamento interno è applicato mutatis mutandis dal comitato tecnico.
10. Il comitato tecnico non ha potere decisionale, ma può presentare le proprie raccomandazioni al JMRC.

Articolo 5

Sottocomitati del JMRC

1. Conformemente all'allegato V, punto 3.11, dell'accordo, se del caso le parti possono istituire sottocomitati del JMRC al fine di affrontare questioni specifiche riguardanti l'attuazione dell'accordo. Il JMRC stabilisce la finalità, la composizione, la durata, i compiti e i metodi di lavoro di tali sottocomitati. Le parti nominano i propri rappresentanti nei sottocomitati e ne informano il segretariato. Tutte le corrispondenze, i documenti e le comunicazioni pertinenti tra le persone di contatto di ciascun sottocomitato sono trasmessi anche al segretariato.
2. In occasione di ogni riunione ordinaria, il JMRC riceve da ciascun sottocomitato relazioni sulle attività e i progressi realizzati, comprese raccomandazioni al JMRC in materia di riesame e di adozione di misure opportune.
3. Salvo diverso accordo del JMRC, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai sottocomitati.
4. I sottocomitati non hanno potere decisionale, ma possono presentare raccomandazioni al JMRC.

Articolo 6

Esperti ed entità incaricate dell'attuazione

1. I presidenti possono invitare esperti a partecipare alle riunioni del comitato tecnico e/o del JMRC e dei sottocomitati su base ad hoc per fornire informazioni su argomenti specifici e solo per le parti della riunione in cui tali argomenti sono discussi.
2. I presidenti possono convenire di invitare le entità incaricate dell'attuazione dell'accordo ("entità incaricate dell'attuazione") ad assistere alle riunioni del comitato tecnico del JMRC e/o alle riunioni del JMRC e dei sottocomitati, o a parti delle riunioni in questione, a seconda dei casi, su base ad hoc per fornire informazioni e aggiornamenti e per ricevere orientamenti e consulenza sulle loro attività e sul loro contributo all'attuazione dell'accordo e al conseguimento dei suoi obiettivi.

Articolo 7

Segretariato

1. Un funzionario della delegazione dell'Unione europea in Guyana e un funzionario della commissione forestale della Guyana svolgono congiuntamente le funzioni di segretariato del JMRC ("segretariato"). Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione/la posizione e i dati di contatto del funzionario membro del segretariato. Si considera che tale funzionario continui ad agire in qualità di membro del segretariato per detta parte fino a quando questa non abbia notificato un nuovo membro all'altra parte.
2. Il segretariato presta assistenza amministrativa al JMRC, al comitato tecnico e ai sottocomitati istituiti dal JMRC.
3. Il segretariato è assistito nei suoi compiti dal facilitatore di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Facilitazione

1. Il JMRC si avvale dei servizi di una persona indipendente e imparziale per facilitare le interazioni, il dialogo e le discussioni tra le parti nonché tra queste e i portatori di interessi riguardo all'attuazione dell'accordo, di seguito denominata "facilitatore".

2. I compiti del facilitatore comprendono quanto segue:

- assistere in tutte le questioni relative all'organizzazione delle riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno, gli inviti, la logistica e per qualsiasi altra questione sollevata dal segretariato;

- facilitare le discussioni durante le riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati, prendere nota delle discussioni e fornire un progetto di promemoria/verbale congiunto o una sintesi delle discussioni, a seconda dei casi;

- individuare, in associazione con le parti, tutti i portatori di interessi pertinenti e sostenere, se necessario, i processi per la nomina/l'elezione dei rappresentanti in qualità di osservatori dei portatori di interessi;

- contribuire alla preparazione della relazione annuale sull'attuazione dell'accordo volontario di partenariato;

- individuare e riferire al segretariato qualsiasi questione relativa all'alla messa in atto del quadro di attuazione comune e/o all'attuazione dell'accordo volontario di partenariato in generale.

- fornire su richiesta assistenza su questioni relative ai fondi, ai finanziamenti e al coordinamento dei donatori;

- individuare e riferire al segretariato qualsiasi problema relativo alle sinergie con altre iniziative pertinenti tra cui, ma non solo, il partenariato forestale tra la Guyana e l'UE e REDD+;

- rispondere a qualsiasi richiesta del segretariato e/o dei presidenti del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati.

3. Il facilitatore agisce sotto la guida e la supervisione del segretariato, che si tiene costantemente informato delle attività del facilitatore.

Articolo 9

Documenti

Qualora le deliberazioni del JMRC e/o del comitato tecnico si basino su documenti giustificativi scritti, tali documenti sono numerati e diffusi dal segretariato come documenti del JMRC e sono menzionati nel promemoria e/o nel verbale congiunto.

Articolo 10

Corrispondenza

1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali relative all'attuazione dell'accordo sono il capo della delegazione dell'Unione europea in Guyana per l'UE (o il responsabile della Guyana) e il ministro delle Finanze (per la Guyana) come contemplato all'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo.

2. Tutta la corrispondenza indirizzata al JMRC è trasferita al segretariato. Il segretariato informa sulle modalità di trasmissione delle osservazioni, ad esempio mediante corrispondenza scritta, posta elettronica o altro.

3. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza indirizzata al JMRC sia trasmessa ai presidenti e, se del caso, distribuita sotto forma di documenti conformemente all'articolo 9 ai rappresentanti delle parti; la corrispondenza emessa da ciascun presidente è trasmessa ai destinatari dal segretariato ed è numerata e distribuita, se del caso, all'altra parte.

4. Entrambe le parti inviano al segretariato tutti i documenti utili almeno 14 giorni di calendario prima della successiva riunione del JMRC.

Articolo 11

Riunioni

1. Il JMRC si riunisce almeno due volte l'anno, come previsto all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo, o su richiesta di una delle parti.
2. In via eccezionale e previo accordo delle parti, le riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati possono svolgersi virtualmente/mediante videoconferenza.
3. A convocare le riunioni del JMRC è il segretariato, in data e luogo decisi dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato ai rappresentanti delle parti almeno 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
4. Le parti informano il segretariato del JMRC della composizione prevista delle delegazioni che partecipano alla riunione almeno 14 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

Articolo 12

Ordine del giorno delle riunioni

1. Il segretariato stabilisce un ordine del giorno provvisorio per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso con la relativa documentazione ai presidenti almeno 21 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
2. Le aggiunte o le modifiche all'ordine del giorno provvisorio devono pervenire al segretariato almeno 14 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, a condizione che il segretariato riceva anche tutti i documenti giustificativi pertinenti unitamente alla richiesta di aggiunte o modifiche.
3. Il JMRC adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile con l'accordo delle parti.
4. Il segretariato, con l'accordo del presidente, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto delle circostanze di un caso specifico.

Articolo 13

Promemoria

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto dal facilitatore.
2. Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:
   (a) i documenti trasmessi al JMRC;
   (b) le dichiarazioni che i presidenti hanno accettato di fare iscrivere a verbale;
   (c) le conclusioni relative a punti specifici all'ordine del giorno. Le conclusioni riportano l'esito della discussione su un argomento specifico e possono essere collegate o meno alle raccomandazioni;
   (d) le raccomandazioni adottate a norma dell'articolo 14;
   (e) le decisioni adottate a norma dell'articolo 14.
3. Il verbale comprende inoltre un elenco dei partecipanti alla riunione.
4. Il verbale è approvato e firmato dai presidenti al termine della riunione ("promemoria"). Il segretariato condivide con le parti una copia originale dei suddetti documenti autentici.

5. Un comitato tecnico del JMRC, che si riunisce indipendentemente da una riunione del JMRC, pubblica un proprio verbale che sintetizza le discussioni su ciascun punto dell'ordine del giorno. Tali discussioni saranno integrate nella corrispondente riunione del JMRC.

Il promemoria è pubblicato.

Articolo 14

Decisioni e raccomandazioni

1. Il JMRC può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, le decisioni e le raccomandazioni sono adottate per consenso.
2. Le decisioni e/o le raccomandazioni sono vincolanti per le parti ed entrano in vigore una volta espletate le rispettive procedure interne delle parti.
3. Nel periodo che intercorre tra una riunione e l'altra il JMRC può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra le parti. I presidenti hanno la facoltà di effettuare tale scambio e di confermare l'accordo su qualsiasi decisione, se necessario. La procedura scritta prevede un termine massimo di 21 giorni di calendario entro il quale l'altra parte deve comunicare eventuali riserve o proporre modifiche.

   Entro 21 giorni dal ricevimento della procedura scritta, una parte può chiedere per iscritto all'altra parte che la proposta sia discussa nella successiva riunione del JMRC. Tale richiesta sospende automaticamente la procedura scritta.

   Una proposta sulla quale non sono state espresse riserve entro il termine fissato per la procedura scritta è considerata adottata dal JMRC.

   Le proposte adottate sono registrate nel promemoria della successiva riunione del JMRC.
4. Le decisioni o le raccomandazioni recano rispettivamente la denominazione "decisione" o "raccomandazione" seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e dalla descrizione dell'oggetto. Ciascuna decisione indica la data di entrata in vigore.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal JMRC sono autenticate mediante la creazione, per ambe le parti, di una copia autentica firmata dai presidenti del JMRC.

Articolo 15

Lingue

1. La lingua ufficiale del JMRC è l'inglese.
2. Salvo decisione contraria, il JMRC delibera sulla base di documenti e proposte redatti in inglese.

Articolo 16

Pubblicità e riservatezza

1. Salvo decisione contraria, le sedute del JMRC non sono pubbliche.
2. Quando una parte comunica al JMRC, al comitato tecnico e ai sottocomitati informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le parti trattano tali informazioni come riservate.
3. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del JMRC nella propria Gazzetta ufficiale.

Articolo 17

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del JMRC, del comitato tecnico e dei sottocomitati relative a personale, viaggio e soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni.

2. Le parti si adoperano per ripartire equamente i costi relativi all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti. Al riguardo saranno organizzate discussioni ad hoc tra le parti.

Articolo 18

Missioni sul campo

Se una parte chiede di eseguire una missione sul campo inerente all'accordo, le parti si accordano sul mandato e sul calendario.

Articolo 19

Mediazione

1. Una parte può chiedere per iscritto, in qualunque momento, l'avvio di un procedimento di mediazione tra le parti. La richiesta deve essere sufficientemente particolareggiata da presentare chiaramente il problema e gli argomenti della parte attrice. Quando una parte chiede la mediazione a norma del paragrafo 1, l'altra parte esamina la richiesta e risponde per iscritto entro sette giorni di calendario dal ricevimento della medesima. In caso contrario la richiesta di mediazione è considerata respinta.

2. Se concordano di ricorrere alla mediazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, dell'accordo, le parti scelgono congiuntamente un mediatore all'inizio del procedimento di mediazione ed entro 14 giorni di calendario dal ricevimento della risposta alla richiesta di mediazione. In caso contrario le parti possono chiedere congiuntamente al segretario generale della Corte permanente di arbitrato di nominare un mediatore entro 7 giorni.

3. Il mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti. Il mediatore assiste le parti in modo indipendente e imparziale nel tentativo di giungere a una composizione amichevole della controversia. Il mediatore si ispira ai principi di obiettività, equità e giustizia, tenendo conto, tra l'altro, dei diritti e degli obblighi delle parti e delle circostanze relative alla controversia, comprese eventuali pratiche precedenti tra le parti. Il mediatore può svolgere il procedimento di mediazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche, dei desideri che le parti possono esprimere, comprese le richieste di una parte di sottoporre dichiarazioni orali al mediatore, e di eventuali esigenze particolari per una rapida composizione della controversia.

4. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultarle congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e di portatori di interessi e fornire qualsiasi altro sostegno di cui le parti facciano richiesta.

5. Il mediatore è tenuto a trasmettere il suo parere alle parti entro 45 giorni di calendario successivi alla sua nomina. Le parti possono chiedere una proroga del termine, se sufficientemente giustificata.

6. Tenendo conto del parere espresso dal mediatore, le parti si adoperano per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 30 giorni di calendario dalla notifica del parere del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.

7. La soluzione può essere adottata dal JMRC. Le parti possono decidere di applicare la procedura scritta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del presente allegato anziché convocare una riunione del JMRC. Le soluzioni reciprocamente soddisfacenti sono rese note al pubblico, salvo diversa decisione delle parti. La versione resa nota al pubblico non può tuttavia contenere informazioni indicate da una parte come riservate.

8. Il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti con una sintesi del problema da risolvere e le soluzioni reciprocamente soddisfacenti cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore concede alle parti un termine di 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle Parti una relazione finale scritta dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene interpretazioni dell'accordo.

9. Il procedimento si conclude, a seconda dei casi:

   a) con l'adozione ad opera delle parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione;

   b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, nel giorno di tale dichiarazione;

   c) con una dichiarazione scritta di una delle parti, previa ricerca di soluzioni concordate nel quadro del procedimento di mediazione e previo esame dei pareri formulati e delle soluzioni proposte dal mediatore, nel giorno di tale dichiarazione. Tale dichiarazione non può essere presentata prima del termine di cui al paragrafo 7; oppure

   d) in qualsiasi fase del procedimento, previo accordo tra le parti, nel giorno di tale accordo.

10. Se le parti hanno concordato una soluzione, ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine prescritto. Entro il termine prescritto la parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

11. Le parti si adoperano per ripartire equamente i costi relativi al procedimento di mediazione. Al riguardo saranno organizzate discussioni ad hoc tra le parti.

Articolo 20

Modifica degli allegati

1. La parte che desidera modificare le disposizioni degli allegati dell'accordo, ne dà notifica al JMRC e presenta una proposta a tal fine.

2. Il JMRC può chiedere al comitato tecnico del JMRC di esaminare la proposta ed esprimere opinioni e suggerimenti. Il JMRC può istituire un sottocomitato per coadiuvare il comitato tecnico del JMRC in questo lavoro.

3. su proposta di una parte e tenendo conto delle opinioni e dei suggerimenti del comitato tecnico del JMRC, il JMRC può adottare una decisione che modifica gli allegati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo e all'articolo 14 del presente regolamento interno.

Articolo 21

Modifica del regolamento interno

Il JMRC può adottare decisioni che modificano il presente regolamento interno conformemente all'articolo 14 dello stesso.